



SENT. N. 105/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Marco PIERONI

Presidente

Dott. Luigi GILI

Consigliere relatore

Dott. Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **23867**, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente depositato in Sezione, nei confronti di:

1) D. s.r.l., con sede in *omissis*, corso *omissis*, partita IVA

omissis, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, dr. G.

C., PEC: *omissis*, domiciliata presso l'Avv. Alberto Ferrero,

che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, PEC: *albertoferrero@pec.ordineavvocatitorino.it*;

2) E. s.r.l., società di diritto rumeno, con sede dichiarata al R.E.I.

in Bucarest (ROMANIA), via *omissis*, n.1, in persona del legale

rappresentante *pro-tempore*, quale socio "tiranno" al 99% della D. s.r.l.,

società di diritto rumeno, detentrica del 99% delle quote della D. s.r.l., non

costituita in giudizio;

	3) C.M. o M.P.A., c.f. <i>omissis</i> ,	
	nato a <i>omissis</i> , il <i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> (Svizzera), piazza della	
	<i>omissis</i> , in qualità di amministratore unico della D. s.r.l. dal	
	31/05/2011 al 26/01/2015, successivamente, dal 12/04/2016 al 4/08/2020 ed	
	ancora dal 6/05/2020 al 23/11/2020, domiciliato presso l'Avv. Alberto Ferrero,	
	che lo rappresenta e difende come da procura in atti, PEC:	
	<i>albertoferrero@pec.ordineavvocatitorino.it</i> ;	
	4) D.E., c.f. <i>omissis</i> , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i>	
	<i>omissis</i> , ivi residente, in via <i>omissis</i> , scala 1, interno 1, in qualità	
	di direttore dei lavori, rappresentato e difeso dall'Avv. Teodosio Pafundi, pec:	
	<i>teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it</i> , presso il cui studio è	
	elettivamente domiciliato;	
	Uditi, alla pubblica udienza del 25 settembre 2024, con l'assistenza del	
	Segretario Sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore Consigliere dott. Luigi	
	GILI ed il Pubblico Ministero, nelle persone del Vice Procuratore generale dott.	
	Massimo VALERO e del Sostituto Procuratore generale dott. Marco	
	MORMANDO, comparsi, per i convenuti D. s.r.l. e M.C., l'Avv.	
	Alberto FERRERO nonché, per il convenuto D., l'Avv. Teodosio	
	PAFUNDI, nessuno comparso per la convenuta E. s.r.l., non costituita	
	in giudizio, come da verbale.	
	Esaminati gli atti.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	1. La Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione	
	giurisdizionale i convenuti sopra descritti, per ivi sentirli condannare al	
	- pag. 2 di 28 -	

	risarcimento del danno erariale, quantificato in euro 141.662,21, in favore della	
	Regione Piemonte o del diverso importo, che verrà determinato nel corso del	
	giudizio, per le ragioni esposte nel libello introduttivo del giudizio, in relazione	
	al danno ivi specificato, oltre ad interessi moratori o legali, ulteriori e	
	successivi, maturati e maturandi dalla data di revoca, rivalutazione monetaria e	
	spese di giustizia.	
	2. Dagli atti di causa si evince quanto segue.	
	2.1 Parte attrice espone di aver ricevuto comunicazione, <i>ex art.129</i> , comma 3,	
	cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,	
	datata 11.3.2021 ed acquisita il successivo 1.4.2021, in ordine al disposto rinvio	
	a giudizio di C.M. e di altri soggetti per reati comportanti un danno	
	erariale in pregiudizio della Regione Piemonte.	
	Più in particolare, riferisce la Procura erariale che, nell’ambito del	
	procedimento penale n.14912/2020 R.G.N.R., istruito dalla Procura della	
	Repubblica presso il Tribunale di Torino, sono emerse, tra le altre, condotte	
	riconducibili alle fattispecie incriminatrici, di cui agli articoli 640- <i>bis</i> e 110 c.p.,	
	ascrivibili ai legali rappresentanti delle società D. s.r.l. ed	
	E. s.a.s. di C.M. & C., per avere, i medesimi, in	
	concorso tra loro, con artifici e raggiri, indotto in errore la Regione Piemonte,	
	nella persona del Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva, il quale, in	
	data 5.12.2017, emetteva la determinazione Dirigenziale nr. 664, con la quale	
	ammetteva la società D. s.r.l. a fruire di un contributo regionale della	
	somma di euro 141.662,21.	
	In data 8 luglio 2019 la Regione Piemonte emetteva l'atto contabile di	
	liquidazione n. 2019/6865 per l'erogazione del citato contributo alla società	
	- pag. 3 di 28 -	

beneficiaria.

2.2 Dalla lettura del provvedimento di rinvio a giudizio, disposto dal GIP di Torino in data 1.12.2021, a carico di C., D. E D.

s.r.l., risultano le imputazioni – di cui agli artt. 110, 640-*bis* c.p. - qui di seguito riportate, a carico di:

- C.M., quale amministratore unico e legale rappresentante della

D. s.r.l., con sede legale in *omissis*, Corso *omissis* n. 2;

- D.E., quale dottore ingegnere, direttore dei lavori infra

indicati, con artifici e raggiri, consistiti nell'aver presentato, la D. s.r.l.,

in data 27.9.2017, domanda alla Regione Piemonte, al fine di ottenere un

contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 43 Legge Regionale 26 gennaio

2009, n. 2 (Bando 2017 - Microstazioni spese di categoria B), per l'esecuzione

di opere e lavori di revisione generale della sciovia denominata "Frais - Pian

Mesdi", situata nel Comune di Chiomonte, Frazione Pian del Frais;

nell'aver giustificato, la D. s.r.l., l'esecuzione di tali lavori attraverso

l'esibizione di documenti falsi, segnatamente:

-"certificato finale di regolare esecuzione" dei lavori, emesso in data 15.3.2018,

dal direttore dei lavori Ing. D.E.;

-fattura n. 14/18 emessa l'8.5.2018 dalla E. s.a.s. DI C.

M. & C per l'importo di euro 160.000,00, oltre IVA pari a euro

35.200,00;

-"dichiarazione del direttore lavori", relativa alla data di inizio e di ultimazione

dei lavori nonché all'importo delle spese sostenute dalla D. s.r.l. per

l'ammontare complessivo di euro 249.219,74, emessa in data 4.6.2018 dall'Ing.

D.E.;

	-nell'aver emesso, il direttore dei lavori Ing. D.E., la certificazione e	
	l'attestazione sopra indicate, nelle quali erano riportati dati e notizie non	
	corrispondenti al vero;	
	- inducendo in errore la Regione Piemonte nella persona del Dirigente del	
	Settore Offerta Turistica e Sportiva, il quale:	
	- in data 5.12.2017 emetteva la Determinazione Dirigenziale n. 664, con la	
	quale il progetto presentato dalla D. s.r.l., relativo all'esecuzione di	
	- opere e lavori di revisione generale della sciovia denominata "Frais Pian	
	Mesdì", era ammesso a contributo per l'importo di euro141.662,21;	
	- in data 8.7.2019 emetteva l'atto contabile di liquidazione n. 2019/6865,	
	con il quale veniva erogato il contributo di euro 141.662,21 a favore della	
	- D. s.r.l.;	
	- si procuravano un ingiusto profitto per l'importo di euro 141.662,21, con	
	pari danno per la persona offesa. In Torino, in data 8.7.20.19.	
	D.:	
	delitto, previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 481, 61, n.2, c.p., poiché, con più	
	azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dottore ingegnere,	
	direttore dei lavori di revisione generale per il prolungamento della vita tecnica	
	della sciovia a fune alta denominata Frais - Pian Mesdì, situata nel Comune di	
	Chiomonte, Frazione Pian del Frais, intervento co-finanziato dalla Regione	
	Piemonte ai sensi della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2, incaricato dalla stazione	
	appaltante D. s.r.l., e, quindi, esercente un servizio di pubblica	
	necessità, attestava falsamente fatti, dei quali l'atto è destinato a provare la	
	verità, segnatamente:	
	- mediante "certificato finale di regolare esecuzione", sottoscritto in data	
	- pag. 5 di 28 -	

	15.3.2018, attestava falsamente la regolare esecuzione dei lavori (come	
	specificati nel "computo metrico analitico finale" redatto in pari data), di cui	
	indicava l'avvio in data 3.5.2017 e ultimazione in data 25.1.2018;	
	- con "dichiarazione del direttore lavori", sottoscritta in data 4.6.2018, attestava	
	falsamente, in relazione ai lavori in discorso, che l'ammontare delle spese	
	sostenute dalla D. s.r.l. era di euro 249.219,74, oltre I.V.A., importo	
	comprensivo anche dalla fattura n. 14/18, emessa dalla E. s.a.s. DI	
	C.M. & C., dell'importo di € 160.000,00 oltre I.V.A. ed	
	afferente, invece, ad operazioni inesistenti.	
	Con l'aggravante di aver agito al fine di commettere il reato di cui al capo B).	
	D. s.r.l.	
	D) illecito, previsto e punito dagli artt. 5, 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in	
	qualità di persona giuridica responsabile del reato di cui al capo B), commesso	
	da C.M., amministratore unico pro-tempore della D. s.r.l.	
	e, quindi, persona che rivestiva funzioni di rappresentanza e di	
	amministrazione, avendo questi agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente,	
	atteso che la truffa contestata consentiva alla società di conseguire l'importo del	
	contributo erogato dalla Regione Piemonte, pari ad euro 141.662,21.	
	In Torino, in data 8.7.2019.	
	2.3 Tutto ciò premesso, la Procura espone che nel registro IVA "Acquisti" 2018	
	della D. s.r.l. risulta registrata la fattura nr. 14 del 08.05.2018, emessa	
	dalla società E. s.a.s. di C.M. & C., con sede e luogo	
	di esercizio in omissis Via omissis, partita IVA omissis, che fa	
	riferimento a lavori eseguiti sulla sciovia Pian del Mesdi, su commissione della	
	D. s.r.l., per un importo di euro 160.000,00 più IVA al 22% per euro	
	- pag. 6 di 28 -	

	35.200,00 (cfr. fattura nr. 14 per il dettaglio), in ragione di un contratto di	
	appalto sottoscritto tra le parti in data 1.6.2017.	
	Nella descrizione, l'emittente fa riferimento ad un "Intervento finanziato dalla	
	Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n.02/09 Codice CUP n.	
	J74J17000070001".	
	Tra le fatture emesse della medesima società D. s.r.l., è stata, quindi,	
	registrata la fattura nr. 1 del 09.05.2018 (il giorno dopo quella ricevuta dalla	
	società E. s.a.s.) nei confronti della stessa società fornitrice, per un	
	importo identico: euro 160.000,00 più IVA al 22% per euro 35.200,00.	
	La descrizione dei lavori eseguiti è, secondo parte pubblica, praticamente	
	identica a quella della fattura ricevuta il giorno precedente da parte della società	
	D. s.r.l.	
	Nel dettaglio: "Esecuzione per conto vs. dei seguenti lavori e noli a caldo:	
	noleggio camion gru 8*8 + gatto delle nevi. Fornitura: di lubrificanti vari,	
	sabbatura e zincature bracci e morsetti -Revisione: quadri elettrici, avvolgitori,	
	riduttore e motore elettrico, freno. Wrappatura cavo multipolare + tiro fune.	
	Prezzo pattuito a corpo in contraddittorio euro 63.000,00 Penale €/gg 1.000 *	
	97 gg. Euro 97.000,00".	
	2.4 Espone la Procura che, sulla base di quanto in premessa, risultano indizi in	
	ordine all'inesistenza delle prestazioni, con riguardo sia a quelle fatturate dalla	
	E. s.a.s., che a quelle fatturate dalla D. s.r.l.	
	Quanto alla società E. s.a.s., secondo parte pubblica, la stessa non	
	dispone di personale alle dipendenze e le prestazioni d'opera sarebbero, quindi,	
	svolte dai due soci fratelli, C.M. e R.	
	Inoltre, quali mezzi operativi la E. s.a.s. dispone soltanto di un	
	- pag. 7 di 28 -	

	camion con cassone ribaltabile e rimorchio (altro bene mobile intestato alla	
	società è un Pickup L 200, uso promiscuo).	
	Il volume d'affari realizzato nel 2018 era pari ad euro 261.915 di cui: euro	
	166.920 con aliquota del 22% (importo che comprende la fattura della	
	D. s.r.l.) ed il restante volume d'affari era relativo a prestazioni rese, per	
	lo più, a privati per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, con	
	aliquota del 10%.	
	Gli acquisti totali dell'anno ammontano ad euro 217.845,00, importo nel quale	
	è ricompresa la fattura di acquisto di euro 160.000, rilasciata dalla D.	
	s.r.l.	
	Nell'anno 2017 il volume d'affari della società era stato di euro 94.810 e nel	
	2016 di euro 97.682: volumi di affari che appaiono, in questo caso, coerenti con	
	la capacità operativa rappresentata dai due soci.	
	Di tal che, secondo la Procura, se non si tiene conto delle due operazioni di	
	"vendita" e "acquisto", che si asseriscono essere avvenute con la D.	
	s.r.l., il volume d'affari dell'anno 2018 sarebbe allineato a quelli degli anni	
	precedenti, certamente più verosimili.	
	Nella descrizione si dà conto di "lavorazioni specifiche" (es. smontaggio e	
	rimontaggio meccanici di tutti i componenti, revisione degli stessi,	
	sollevamenti con gru, trasporti, prove pdn, assistenza al collaudo, ricostruzione	
	volumetrica dei calcestruzzi, ecc.): tali tipologie di lavorazioni necessitano di	
	specifiche competenze (trattandosi di interventi su una sciovia soggetta a	
	certificazione e collaudo per il suo funzionamento e messa in servizio) e, come	
	tali, non compatibili con la limitata capacità operativa della società	
	E. (tra i suoi acquisti dell'anno 2018, tra le altre cose, non si	
	- pag. 8 di 28 -	

rinvengono neanche fatture di acquisto per prestazione di quella natura rese da terzi; questo nel caso si volesse considerare che una parte di tali opere sia stata effettuata, su commissione, da altre ditte o società operanti nel settore).

2.5 Quanto alla D. s.r.l., in ordine alla fattura nr. 1 del 9.5.2018, emessa da quest'ultima, la Procura osserva che la società D. s.r.l. non ha mai avuto personale alle sue dipendenze, l'attività svolta è quella di "locazioni immobiliari di beni propri" (per quanto la società, negli anni passati, si occupasse della gestione del sistema funiviario sito nel comune di Chiomonte, località Frais), nell'anno 2018 le altre fatture emesse sono nei confronti della "Pian del Frais s.r.l." per la locazione degli impianti di risalita in località Frais, Comune di Chiomonte ed, infine, fra gli acquisti non si rinvengono altri fornitori che, nel caso, possano avere eseguito per suo conto le lavorazioni, poi, fatturate alla E. s.a.s.

Ne deriva, secondo l'impianto accusatorio, che la fattura n. 14/2018, emessa da E. s.a.s., sia stata funzionale ad acquisire, da parte della Regione Piemonte ed a favore della D. s.r.l., la somma relativa al finanziamento di euro 141.662,21.

Ciò in quanto, secondo la Procura, la fattura trova speculare riscontro nella fattura emessa il giorno dopo dalla stessa società committente, la quale, di fatto, "neutralizza" l'intera operazione commerciale.

2.6 Sarebbe, così, evidente l'antieconomicità dell'operazione complessiva, che emerge dal citato rapporto intercorso tra le due società, dal momento che E. s.a.s. non risulta aver realizzato alcun utile.

Inoltre, sempre secondo la Procura, l'analisi delle movimentazioni finanziarie, conseguenti a detta fatturazione incrociata, è stata rilevata anche dai dati

	trasmessi dalla Banca Sella in ordine al conto intestato alla E. s.a.s.	
	Quest'ultima, società emittente, riceve, infatti, in data 4.6.2018, il bonifico da	
	parte della D. s.r.l. di euro 195.200,00 e, pochi giorni dopo, in data	
	11.6.2018, effettua altro bonifico, di pari importo, a favore di D. s.r.l.,	
	a saldo della fattura nr.1 del 09.05.2018, a dimostrazione della totale neutralità	
	dell'operazione complessiva.	
	Infine, secondo quanto emerge dall'annotazione di P.G. del 15.9.2020 (v., in	
	atti), l'analisi del conto corrente della D. s.r.l. (contrassegnato da IBAN	
	<i>omissis</i>), evidenzia l'accreditamento, da parte della	
	Regione Piemonte, con due distinti bonifici del 12.8.2019 e del 16.1.2019, della	
	somma di euro 135.995,72 (importo al netto delle ritenute che le imprese	
	devono versare in relazione ai contributi ricevuti dalle Regioni).	
	Gli elementi acquisiti hanno confermato, ad avviso della Procura, il	
	perfezionamento dell'ipotesi delittuosa, di cui all'art. 640- <i>bis</i> c.p. nonché	
	l'intervenuta induzione in errore dei funzionari della Regione Piemonte che,	
	ovviamente, non potevano conoscere l'inesistenza delle prestazioni fatturate	
	dalla E. s.a.s.	
	2.7 Sempre avuto riguardo alla documentazione acquisita presso la Regione	
	Piemonte e relativa al finanziamento già concesso ed erogato, la Procura	
	contabile ha richiamato due documenti redatti e sottoscritti dal "direttore dei	
	lavori", dott. Ing. E.D., il primo, rilasciato il 04.06.2018, che	
	attesta l'esecuzione dei lavori (con data di inizio/termine e importo) di cui al	
	CUP J74J17000070001, il secondo, datato 15.03.2018, "Certificato finale di	
	regolare esecuzione", per i lavori di revisione sciovia.	
	Dall'inesistenza delle prestazioni indicate in fattura discende, secondo la	
	- pag. 10 di 28 -	

	Procura, la presumibile mendacità della certificazione effettuata dal dott. Ing.	
	E.D.	
	Tenendo, altresì, presente che egli stesso fa cenno al progetto come	
	"cofinanziato dalla Regione Piemonte", la falsità dell'atto, che il medesimo	
	sottoscrive, avrebbe agevolato la condotta di frode del C.M., così	
	da valere quale componente dell'architettura di artificio e raggiro, realizzata in	
	danno dell'Ente Pubblico.	
	2.8 La Procura, infine, per corroborare il quadro accusatorio, ha fatto	
	riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. M.C., socio	
	accomandatario di E. s.a.s., secondo il quale, egli medesimo,	
	avendo incontrato difficoltà di carattere lavorativo e personale nel 2018, si	
	sarebbe prestato, su richiesta dell'amico C., a risultare quale soggetto	
	emittente di una fattura falsa (la fattura n. 14/18), compilata ed a lui stesso	
	inviata dal C., ammettendo, quindi, di fatto, l'inesistenza delle	
	prestazioni oggetto della fattura menzionata.	
	La Procura evidenzia ancora che la società D. s.r.l. è poi divenuta di	
	proprietà per il 99% di altra società di capitali, tale E. s.r.l., con	
	sede legale in Romania, società amministrata da tale B.F. (nato il	
	11.10.1981) che costituisce anche il socio unico; la società si occupa	
	dell'attività di "Disegnatori grafici di pagine web" e sembra, tuttavia, non avere	
	mai avuto, dalla data della sua costituzione, alcun ricavo o bilancio presentato.	
	La residua quota dell' 1% è intestata alla madre del C.M., signora	
	P.R.	
	2.9 La Procura, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria,	
	ritenendo sussistente la responsabilità di tutti gli odierni convenuti, ha riferito	
	- pag. 11 di 28 -	

di aver notificato loro invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n.

174/2016, in particolare, per quanto riguarda la società E. s.r.l.,

società di diritto rumeno, detentrica del 99% delle quote della D. s.r.l.,

previa traduzione degli atti in lingua rumena.

A fronte dell'invio dell'invito a dedurre, sono state depositate deduzioni scritte

in data 10/7/2023 dalla società D. s.r.l. e dal signor C.M.,

i quali hanno, altresì, chiesto l'audizione avanti il P.M. contabile.

Le audizioni personali si sono svolte in data 19/7/2023.

Le deduzioni scritte e le audizioni svolte, tuttavia, non hanno indotto la Procura

precedente a valutare superate le contestazioni formulate, le quali sono, quindi,

state rinnovate, attraverso l'atto di citazione, introduttivo del giudizio, con il

quale è stato chiesto l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria.

2.10 La Procura ha citato, dunque, gli odierni convenuti per il danno erariale,

costituito dal contributo percepito a titolo di finanziamento, ritenendo

sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa

contabile.

2.11 In data 3 settembre 2024 è pervenuto atto di costituzione e memoria

difensiva da parte dei convenuti D. s.r.l. e M.C.

In tale atto, dopo aver, comunque, contestato gli eventi descritti nell'atto

introduttivo del giudizio, e fatti oggetto, altresì, di un procedimento penale

pendente presso la Sezione IV Penale del Tribunale di Torino (n. 14912/2020

R.g.n.r. – n. 1638/2022 R.g. Trib.), che vede imputati, tra gli altri, la Società

D, ed il signor M.C. e nel quale la Regione Piemonte è

costituita parte civile, si riferisce che, a suo tempo, in sede di avvio del relativo

procedimento, la Polizia Giudiziaria, reperita sul conto corrente, intestato a

D. s.r.l., una somma complessiva di euro 119.263,98, aveva proceduto al sequestro preventivo della medesima in tre fasi.

In particolare,

- il 17 settembre 2020, è stata sequestrata la somma di euro 107.930,26;

- il 6 ottobre 2020, sono state sequestrate ulteriori euro 5.099,99;

- il 5 novembre 2020, sono state sequestrate, infine, euro 6.233,73.

Il sequestro è stato convalidato con ordinanza del Gip di Torino del 22 settembre 2020.

Tale somma di denaro è stata depositata e destinata al Fondo Unico Giustizia – FUG (v., doc. n. 4, lett. u, allegato all’atto di citazione).

Nel novembre 2020, il signor G.C., nella sua qualità di legale

rappresentante di D. s.r.l., ha depositato il libretto giudiziario n. 255404

a favore del FUG.

Sul libretto è stata versata la somma di euro 22.400,00 (v., doc. n. 4, lett. t, allegato all’atto di citazione).

Pertanto, presso il Fondo Unico Giustizia è stata depositata la somma corrispondente all’ammontare del danno erariale (euro 141.662,21), asseritamente, patito dalla

Regione Piemonte ed il cui risarcimento è oggetto della richiesta avanzata con l’atto di citazione del 29 novembre 2023, oggi in esame.

Nell’atto difensivo menzionato si riferisce che, nell’ambito del pendente procedimento penale tra D. s.r.l., il signor M.C. e la

Regione Piemonte è intervenuto un accordo transattivo in data 27 febbraio 2024.

Nello stesso, pur senza nulla riconoscere – viene, infatti, precisato che

“nell’ambito del suindicato procedimento penale, mediante l’istruttoria dibattimentale, è stata fornita prova dell’esecuzione delle opere di revisione generale della sciovvia denominata Frais – Pian Mesdì, attualmente, dotata di nulla osta tecnico al pubblico esercizio, all’epoca rilasciato da Ustif e, recentemente, rinnovato da parte dell’Ente Ansfiga” - a fine meramente transattivo, D. s.r.l. si è impegnata a richiedere il dissequestro delle somme sequestrate con destinazione delle stesse alla Regione Piemonte, segnatamente, dell’importo oggetto di sequestro, pari ad euro 141.662,21 (v., punto 2 dell’Accordo).

In particolare, nella Scrittura è precisato come:

“3. le predette somme, una volta dissequestrate con le cautele indicate dall’Autorità Giudiziaria, saranno versate, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: beneficiario Regione Piemonte ...;

4. il pagamento sopra indicato “viene accettato dalla Regione Piemonte a saldo e stralcio di ogni propria pretesa, con riferimento ai fatti di cui in premessa ed oggetto del procedimento penale rubricato al n. 14912/2020 R.g.n.r., dichiarando di non avere null’altro a pretendere, a qualsiasi titolo, da D. s.r.l., dai suoi amministratori e legali rappresentanti e specialmente da G. C. e M.C. ...”.

Al successivo punto 5 viene ribadito che “la Regione Piemonte, a fronte dell’avvenuto versamento e dell’incasso dell’importo sopra indicato, si impegna formalmente a revocare la costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli imputati, entro la prima udienza successiva al ricevimento del pagamento, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per fatti di cui in premessa”.

Successivamente, con istanza dell'11 giugno 2024 (v., "Richiesta di dissequestro condizionato con contestuale imputazione delle somme al risarcimento del danno" – sub doc. n. 3), D. s.r.l. ha richiesto al Tribunale di Torino – Sezione IV Penale, di disporre il dissequestro delle somme in questione, in modo da consentire alla Società di adempiere al suddetto Accordo, così da poter corrispondere alla Regione Piemonte l'importo *de quo* in restituzione del contributo (assegnato nel 2017 e percepito dalla società beneficiaria nel 2019).

L'istanza è stata accolta dal Giudice adito con decreto di revoca, *ex art.* 321 c.p.p. del 13 giugno 2024 (v., doc. n. 4, in atti).

Nello stesso decreto, "preso atto del parere favorevole del PM", il Giudice adito dispone:

- la revoca del già citato sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Torino del 22 settembre 2020;

- che la complessiva somma di euro 141.662,21, sequestrata nei confronti di D., sia trasferita sul conto corrente intestato al Notaio Gianluca ELEUTERI;

- che quest'ultimo, in esecuzione al mandato irrevocabile all'incasso ed al pagamento a lui conferito dalla Società e da M.C. l'11 giugno 2024, versi la somma di euro 141.662,21 in favore della Regione Piemonte.

Nel mandato in oggetto (v., doc. n. 5, in atti), il Notaio ELEUTERI assume l'obbligo di dare immediata esecuzione – a provvista conseguita sul conto corrente di studio acceso a suo nome – al mandato irrevocabile di incasso e consequenziale pagamento conferitogli, per procedere con la paritetica disposizione di bonifico dell'intera somma ricevenda, destinata in favore della

Regione Piemonte alle coordinate sopra indicate.

Nella memoria si riferisce, altresì, che la restituzione degli importi sequestrati, mediante versamento degli stessi al Notaio ELEUTERI e la loro successiva corresponsione alla Regione Piemonte sarebbe, allo stato, in corso (v., provvedimento di restituzione del 16 luglio 2024, *sub* doc. n. 6).

Ciò premesso e con riferimento al giudizio di responsabilità contabile, l'integrale refusione del danno erariale in favore della P.A. comporta, secondo tesi di parte, una volta perfezionato il procedimento di restituzione alla Regione Piemonte della somma di euro 141.662,21, così come descritto ed in corso, la cessazione della materia del contendere.

Di modo che, in via principale, viene richiesta una declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in subordine, un differimento dell'udienza di trattazione in modo da consentire ai convenuti di poter produrre la documentazione comprovante l'integrale intervenuto accredito della somma predetta in favore della Regione Piemonte.

2.12 In data 3 settembre 2024 è pervenuto, altresì, atto di costituzione e memoria difensiva da parte del convenuto D.E.

Con detto atto difensivo il convenuto, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione avviata dalla Procura regionale, a seguito dell'accoglimento, da parte del Tribunale di Torino, della richiesta di dissequestro, con contestuale imputazione delle somme al risarcimento del danno, formulata nell'ambito del processo penale R.G. Trib. 1638/2022 (R.G.N.R. 14912/2020) dalla difesa della D. s.r.l.

Ciò per avere, con decreto in data 13.6.2024, il Tribunale di Torino disposto la revoca del sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino

	in data 22.9.2020 nei confronti della D. s.r.l., fino alla concorrenza	
	dell'importo di euro 141.662,21, (con conseguente incombente trasferimento	
	della predetta somma sul conto corrente intestato al notaio Gianluca	
	ELEUTERI, incaricato del versamento - immediatamente dopo la ricezione -	
	sul conto corrente intesto alla Regione Piemonte).	
	Ne deriva, secondo tesi di parte, che, non essendo più attuale il danno, oggetto	
	dell'azione avviata dalla Procura contabile, e, quindi, venendo meno una delle	
	condizioni dell'azione, sia giustificata una decisione di improcedibilità del	
	giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.	
	Sempre in via preliminare, è stata, altresì, invocata l'inammissibilità	
	dell'azione di responsabilità nei confronti del convenuto D. per	
	difetto di giurisdizione contabile.	
	In via di ulteriore subordine, nel merito, è stata richiesta l'assoluzione per	
	insussistenza degli elementi della responsabilità amministrativo-contabile, con	
	conseguente rigetto della domanda attorea.	
	2.13 La società E. s.r.l. non risulta costituita in giudizio.	
	2.14 In data 12 settembre 2024 è pervenuta memoria integrativa da parte del	
	difensore dei convenuti D. s.r.l. e C., con la quale veniva	
	rappresentato che in data 4 settembre 2024, in esecuzione del mandato	
	irrevocabile ricevuto, il Notaio Gianluca ELEUTERI aveva provveduto a	
	corrispondere alla Regione Piemonte la somma di euro 141.622,21.	
	Attraverso la documentazione parimenti depositata – ricevuta contabile	
	dell'operazione (bonifico) ed estratto conto del conto corrente intestato al	
	Notaio che, in esecuzione del mandato ricevuto, ha disposto il bonifico – si	
	evince che detta somma – euro 141.622,21 - è stata effettivamente versata sul	
	- pag. 17 di 28 -	

	conto corrente Banca Unicredit spa intestato alla Regione Piemonte.	
	Veniva, quindi, rinnovata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	2.15 In data 19 settembre 2024 è pervenuta ulteriore memoria integrativa da parte della difesa dei convenuti D. s.r.l. e C.M., con la	
	quale si attestava l'esecuzione di un bonifico della residua somma di euro	
	40,60=, effettuato in data 17 settembre 2024, in favore della Regione Piemonte,	
	ed alla quale era acclusa corrispondente documentazione contabile, con	
	conseguente rinnovazione della richiesta di definizione del giudizio attraverso	
	pronuncia di cessazione della materia del contendere.	
	2.16 In data 19 settembre 2024 a cura della Regione Piemonte (v.,	
	documentazione acclusa alla nota corrispondente, segnatamente, ordinativo di	
	incasso n. 23540/2024), è stata depositata la documentazione contabile	
	comprovante l'avvenuto incasso, da parte della Regione Piemonte, della	
	somma di euro 141.622,21.	
	2.17 In data 23 settembre 2024, sempre a cura della Regione Piemonte, è stata	
	depositata la documentazione contabile comprovante l'avvenuto incasso, da	
	parte della Regione Piemonte, della residua somma di euro 40,00 (v., ordinativo	
	incasso n. 23811/2024).	
	2.18 Nella odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero, preso atto del	
	versamento della somma complessiva di euro 141.662,21, e del corrispondente	
	introito della stessa da parte della Regione Piemonte, così come documentato	
	in atti, chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere.	
	2.19 A loro volta, le difese dei convenuti costituiti hanno rinnovato le	
	conclusioni già formalizzate per iscritto, come da verbale.	
	- pag. 18 di 28 -	

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Ad avviso della Procura erariale, la fattispecie in esame attiene al giudizio di responsabilità per danni cagionati al pubblico erario da privati beneficiari di contributi pubblici, non impiegati per le finalità pattuite, programmate ed esclusivamente in funzione delle quali tali finanziamenti sono stati erogati.

La convenuta società D. s.r.l. è incardinata in un rapporto di servizio con l'ente pubblico, in considerazione della natura pubblica delle risorse attribuitegli e delle caratteristiche peculiari di inserimento in un procedimento di realizzazione di obiettivi pubblici a favore di imprese.

1.a In tal senso, risulta la giurisprudenza della Corte di Cassazione che (*ex plurimis*, sentenze delle SS.UU. n. 23599/2010, n. 4309/2010, n. 5019/2012, n. 6/2012, n. 295/2013, n. 20701/2013, n. 935/2013 n. 1774/2013, n. 11229/2014 e n. 1515/2016), relativamente ad analoghe vicende, ha precisato l'ambito della giurisdizione contabile: "L'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale ed alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico".

1.b Parimenti è orientata da tempo la giurisprudenza erariale (*ex plurimis*: Corte

dei conti, Sezione Veneto n. 7/2015, n. 175/2013, n. 200/2013, Sezione Calabria n. 62/2015, Sezione III Appello, n. 138/2015).

A) Posizione D. s.r.l. e C.M.

1. Con il presente giudizio, come si evince dalla ricostruzione in fatto, la Procura regionale ha chiesto, tra gli altri, anche alla società D. e all'amministratore unico della stessa, signor C.M., il pagamento della somma di euro 141.662,21, corrispondente all'ammontare del danno erariale asseritamente, patito dalla Regione Piemonte, per vicende meglio descritte in Fatto, connesse all'esecuzione di opere e lavori di revisione generale della sciovia denominata "Frais - Pian Mesdì", situata nel Comune di Chiomonte, Frazione Pian del Frais.

In conformità alle risultanze, di cui alla documentazione contabile versata, rispettivamente, in data 12, 19 e 20 settembre 2024 (v., in *Fatto*), in esecuzione dell'accordo transattivo perfezionato con la Regione Piemonte, quest'ultima risulta aver ricevuto la somma sopra menzionata (v., reversali n. 23540/2024 del 19 settembre 2024 e n. 23811 del 23 settembre 2024, agli atti), oggetto della pretesa risarcitoria.

2. Ciò premesso, osserva il Collegio che dalle risultanze di causa emerge con certezza l'avvenuto documentato versamento dell'importo complessivo di euro 141.662,21, somma liquidata a favore della Regione Piemonte, relativamente ai fatti oggetto dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile avviata dall'Ufficio requirente.

L'avvenuto pagamento di cui *supra*, così come riferito ed ampiamente documentato in atti, ha determinato la richiesta dell'Ufficio Requirente, ribadita nel corso dell'Udienza odierna, di declaratoria di cessazione della materia del

contendere, invocata, a suo tempo, dal patrocinatore dei convenuti in oggetto

nelle memorie difensive, depositate in vista dell'odierna Udienza e rinnovata

nel corso di quest'ultima.

3. Ciò comporta l'adozione di una Sentenza che definisca il processo in rito,

dovendo questa Sezione deliberare non solo la originaria sussistenza

dell'interesse ad agire, in capo alla parte attrice, ma anche la sua effettiva

permanenza sino al momento della presente decisione.

In siffatta prospettiva, il Collegio, in accoglimento della tesi propugnata anche

in sede dibattimentale dal Pubblico Ministero contabile, non può che affermare

l'assunto secondo cui l'avvenuto verificato integrale pagamento delle somme

in contestazione ha eliminato, in radice, e di fatto, la ragione che rappresenta

l'essenza stessa della presente controversia, in funzione del sopravvenuto

mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ragion per cui deve

essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4. Non si dispone alcunché in relazione alle spese di lite in mancanza di

specificata richiesta sul punto da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

B) Posizione D.E.

1. Sulla giurisdizione del giudice contabile.

La difesa del convenuto D., in via preliminare, ha eccepito

l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per difetto di giurisdizione

contabile, trattandosi, in buona sostanza, di giudizio incardinato nei confronti

di professionista che si è limitato a svolgere, a favore di privato beneficiario di

contributo pubblico, un'attività preparatoria e/o strumentale alle attività oggetto

della contribuzione ma in ogni caso non partecipando all'attività pubblicistica,

della quale non avrebbe assunto né la titolarità né la responsabilità.

1.1 Di contrario avviso la Procura contabile, secondo la quale sussiste la giurisdizione contabile nei confronti del convenuto D., nominato direttore dei lavori per conto della società D., beneficiaria della sovvenzione regionale ed esecutrice dei lavori finanziati, per essere configurabile un rapporto di servizio sia con la società concessionaria, che ha beneficiato del finanziamento regionale, sia con i soggetti privati, i quali, disponendo della somma erogata in modo difforme rispetto a quanto preventivato, hanno frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione regionale.

1.2 Ciò premesso, osserva la Sezione che la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di rimarcare che l'incarico di Direzione dei lavori di opera pubblica, allorché sia conferito ad un soggetto estraneo all'amministrazione, è idoneo a inserire temporaneamente il medesimo professionista nell'apparato organizzativo pubblico, quale organo tecnico e straordinario, con costituzione del rapporto di servizio e conseguente giurisdizione del Giudice contabile per danni eventualmente cagionati nell'esecuzione dell'incarico (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Liguria, n. 218/2021; Cass. Sez. Un., n. 3435/2021, con ampi rimandi ai numerosi precedenti conformi; *idem*, Sez. giur. Reg. Liguria n. 265/2023).

Depongono in tal senso, da un lato, la generica soggezione alle direttive degli organi tecnici dell'amministrazione e, dall'altro, i poteri autoritativi e di controllo affidati al direttore nei confronti dell'impresa.

1.3 Peraltro, nella fattispecie in esame, il convenuto D. è stato evocato in giudizio in qualità di direttore dei lavori di revisione generale dell'impianto di risalita del Pian del Frais e, in tale veste, per aver redatto il

certificato finale di regolare esecuzione dei lavori.

Sul punto, eloquente risulta la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il rapporto di servizio sussiste nei confronti tanto del direttore dei lavori quanto del collaudatore senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell’ente, poiché proprio in considerazione dei compiti e delle funzioni devolutegli, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di agente dell’amministrazione, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della P.A. che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa. Lo stesso principio vale, *a fortiori*, per il collaudatore” (v., *ex plurimis*, Cass., SS.UU., 25 gennaio 2006, n. 1377).

In definitiva, sulla base dei motivi che precedono, il Collegio rigetta l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa.

2. Improcedibilità dell’azione avviata dalla Procura regionale.

2.1 In occasione della tempestiva costituzione in giudizio il convenuto

D., in via preliminare, ha eccepito l’improcedibilità dell’azione avviata dalla Procura regionale, a seguito dell’accoglimento, da parte del Tribunale di Torino, della richiesta di dissequestro, con contestuale imputazione delle somme al ristoro del danno, formulata nell’ambito del processo penale R.G. Trib. 1638/2022 (R.G.N.R. 14912/2020) dalla difesa della D. s.r.l.

2.2 Ciò per avere, con decreto in data 13.6.2024, il Tribunale di Torino disposto la revoca del sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino in data 22.9.2020 nei confronti della D. s.r.l., fino alla

concorrenza dell'importo di euro 141.662,21, con conseguente incombente trasferimento della predetta somma sul conto corrente intestato al notaio Gianluca Eleuteri, incaricato del versamento - immediatamente dopo la ricezione - sul conto corrente intestato alla Regione Piemonte.

2.3 Ne deriva, secondo tesi di parte, che, a seguito dell'avvenuto pagamento nei termini sopra descritti, come sopra riferito e documentato, non essendo più attuale il danno, oggetto dell'azione avviata dalla Procura contabile, e, quindi, venendo meno una delle condizioni dell'azione, sia giustificata, nei confronti del co-obbligato in solido, una decisione di improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

3. Osserva la Sezione che il profilo della sopravvenienza della carenza dell'attualità del danno, nel caso dell'azione risarcitoria, ha trovato autorevoli arresti nella giurisprudenza contabile.

3.1 Al riguardo, le Sezioni riunite di questa Corte, nella pronuncia n. 27/2021/QM, hanno evidenziato che la concretezza e l'attualità del danno, quali elementi strutturali dell'illecito contabile, postulano che sia positivamente riscontrato un adeguato interesse ad agire, correlato alla esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e che tale esigenza debba sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione.

3.2 Nella fattispecie, così come inequivocabilmente provato e documentato in atti, l'assenza di un elemento necessario a configurare la fattispecie della responsabilità amministrativa induce la Sezione, in accoglimento della conforme richiesta difensiva, cui si è associata la Procura contabile, ad adottare

una declaratoria di improcedibilità dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile.

3.3 Poiché il giudizio è stato definito sulla base di una questione preliminare, non vi è luogo alla liquidazione delle spese di assistenza legale, in favore del convenuto D., non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31, comma 2, c.g.c., con statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio.

C) Posizione società E. s.r.l.

1. Il Collegio rileva, preliminarmente, l'omessa notifica alla società in oggetto dell'atto di citazione, così come documentato - conformemente al disposto di cui all'art. 142, comma 1, c.p.c., trattandosi di notifica a società non avente sede legale in Italia - dalla relazione negativa, resa in data 3 luglio 2024, dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest, ove viene attestato che, a seguito di due tentativi di consegna da parte delle locali autorità postali, è stato formalizzato il rapporto di mancata consegna della notifica (v., nota prot. n. 02352 del 3 giugno 2024).

2. Nel contempo, la Sezione rileva, altresì, l'omessa notifica alla medesima società anche del prodromico invito a dedurre, così come, altrettanto, ampiamente documentato dalla relazione negativa resa, in data 21 luglio 2023, dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest (v., in atti).

3. Ciò premesso, osserva la Sezione che l'atto di citazione nei confronti di E. S.r.l. è inammissibile per acclarata mancanza di un invito a dedurre ritualmente e tempestivamente notificato.

4. Ai sensi del disposto degli artt. 42 e 67 c.g.c., infatti, la citazione in giudizio deve essere preceduta dall'invito a fornire deduzioni, da notificare in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.

Come ampiamente documentato in atti, l'invito a dedurre, per la cui notifica è stato fatto ricorso alle procedure di legge previste e disciplinate per i soggetti residenti all'estero, non risulta mai notificato alla società in oggetto (né è notificato il successivo atto di citazione).

Non avendo, quindi, la società in oggetto avuto mai notizia dell'invito a dedurre, la domanda giudiziale non può considerarsi ritualmente proposta, configurandosi l'invito a dedurre come fatto costitutivo dell'atto introduttivo, con conseguenti effetti condizionanti l'efficacia processuale del giudizio (cfr., Corte conti, Sez. Lombardia, sent. n. 283/2007).

5. In mancanza, pertanto, di un invito a dedurre ritualmente notificato, l'atto di citazione è inammissibile.

6. La previa notificazione dell'invito a dedurre rappresenta, infatti, una condizione di promovibilità dell'azione, considerato che tale atto è finalizzato sia all'integrazione degli elementi documentali e conoscitivi raccolti dalla Pubblica accusa, sia a consentire al presunto responsabile di poter, a difesa di sé stesso, rappresentare le proprie ragioni, le quali potrebbero astrattamente determinare anche l'archiviazione del procedimento (*ex multis*, Corte dei conti, SS.RR. sent. n. 7/1998/QM; Sez. Calabria, sent. n. 52/2013).

7. Del resto, come osservato dalla giurisprudenza contabile, il codice di giustizia contabile prevede l'inammissibilità della citazione anche in caso di violazione delle regole sul contraddittorio preliminare (cfr. art. 67, commi 2 e 5, c.g.c.), (Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, 28 agosto 2021, n. 216).

8. L'atto di citazione emesso in carenza di notifica dell'invito a dedurre è, quindi, inammissibile (*ex multis*, Corte dei conti, SS.RR., 16 febbraio 1998, sent. n. 7/98/QM; Sez. Giur. Puglia, 10 febbraio 2020, n. 147; Sez. Giur.

	Lombardia, 27 ottobre 2021, n. 296; Sez. Giur. Lazio, 20 marzo 2019, n. 136).	
	9. Trattandosi di mancanza assoluta di una condizione preliminare necessaria	
	per l'esercizio dell'azione, l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio (v., <i>ex multis</i> ,	
	Sez. Liguria, sent. n. 89/2022; <i>idem</i> , Sez. III Appello, sent. n. 209/2020).	
	10. Le spese processuali sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 31,	
	comma 3 del Codice della giustizia contabile.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	1) la cessazione della materia del contendere, in relazione al giudizio in	
	epigrafe, incardinato dalla Procura Regionale nei confronti di D. s.r.l. e	
	del signor C.M.P.A.	
	Nulla per le spese.	
	2) l'improcedibilità dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile nei	
	confronti del convenuto D.E.	
	Compensa le spese di giudizio.	
	3) l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti di E. s.r.l.	
	Compensa le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Luigi Gili, Consigliere estensore	
	Cristiano Baldi, Consigliere	
	- pag. 27 di 28 -	

	Il Giudice estensore	Il Presidente	
	Luigi GILI	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 04/10/2024		
	Il Direttore della Segreteria		
	Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, 04/10/2024	Il Presidente	
		Marco PIERONI	
		<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, 04/10/2024	Il Direttore della Segreteria	
		Caterina SCRUGLI	
		<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 28 di 28 -		